



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

GABINETTO - AREA FINANZE

VARIBIX/7537

Roma, 23 MAG. 2007

**A RdB - Rappresentanze sindacali
di base - Pubblico impiego - Agenzie fiscali
Via dell'Aeroporto, n. 129**

00175 - R.O.M.A

OGGETTO: Richiesta, ai sensi della legge 241/90, sul trasferimento dei fondi della Comunità Europea destinati alla partecipazione alle spese e al potenziamento dell'Amministrazione Doganale.

Si fa riferimento alla nota del 19 aprile 2007, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si trasmette copia della nota prot. n. 2820/cg del 4 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha fornito le informazioni richieste.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Ma N. C.



Roma, 04 MAG. 2007

Protocollo: 2820/CG

Rif.:

Allegati: 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Gabinetto - Area Finanze

10 MAG. 2007

Prot. n. VARIEMIX/7092

Al Consigliere Marco Pinto
Vice Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Area
Finanze
Piazza Mastai n.12
00153 Roma

OGGETTO: Richiesta ai sensi della legge 241/90, su trasferimento dei fondi della Comunità Europea destinata alla partecipazione alle spese e al potenziamento dell'Amministrazione Doganale.

Si fa riferimento alla nota prot. VARIEMIX/6643 del 26 aprile 2007, con la quale codesto Gabinetto, facendo seguito alla nota del 19/4/2007 inviata dalla R d B Pubblico Impiego - Finanze e Agenzie Fiscali - Coordinamento Nazionale, ha segnalato l'esigenza di avere informazioni in merito ai fondi della Comunità Europea, destinati al potenziamento ed al rafforzamento dell'Amministrazione Doganale.

La R.d.B nella nota sopra citata, richiama la Risoluzione del Consiglio del 2 ottobre 2003, che si allega in copia, pubblicata il 15 ottobre 2003 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, dove la Commissione Europea è invitata "a offrire il massimo sostegno finanziario, tecnico e logistico" per le operazioni congiunte tra le amministrazioni doganali e le altre autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e gli organi e le agenzie competenti dell'Unione Europea per prevenire gli illeciti doganali.

Sulla base di tale Risoluzione, nessun finanziamento diretto è stato erogato all'Agenzia.

Con riferimento alla Legge n. 349 del 10 ottobre 1989, art. 3, comma 1, lettera l) n.3), la Ragioneria Generale dello Stato ha disposto a favore dell'Agenzia le seguenti assegnazioni:

- anno 2001 (importo assegnato per competenza e cassa e trasferito sul conto di Tesoreria) - € 22.980.777,86;
- anno 2002 - la somma spettante all'Agenzia, in applicazione della Legge n. 349/89 era di € 372.226.301. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ritenne che tale somma non poteva essere erogata, in quanto i criteri applicati per la sua quantificazione non erano omogenei con gli anni precedenti. Normalizzando i criteri, la somma doveva essere di € 140.221.901,78. Di fatto, l'assegnazione è stata di € 80.000.000 (Decreto RGS 17725 del 30 maggio 2006), importo assegnato per sola competenza;
- anno 2004 - € 39.680.201,00 (Decreto RGS 17725 del 30 maggio 2006), importo assegnato per sola competenza;
- anno 2005 (importo in fase di assegnazione) - € 34.494.201,00;
- anno 2006 (importo non ancora assegnato).

Il Direttore

Dot. Mario Andrea Guaiata



15.10.2003

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/1

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2003

su una strategia per la cooperazione doganale
(2003/C 247/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1. che gli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea prevedono una più stretta cooperazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri dell'UE per contribuire alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini dell'Unione;
2. che il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha ribadito la necessità che gli Stati membri adottino un'azione concertata per prevenire e combattere tutte le forme di criminalità che minacciano la società e mettono a repentaglio la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
3. che il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di definire i meccanismi di cooperazione tra i servizi incaricati dei controlli alla frontiera esterna dell'Unione europea;
4. che il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, nell'approvare il piano per la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea relativamente ai controlli sulla circolazione delle persone, all'immigrazione e all'asilo, ha adottato un approccio coordinato e integrato alla questione;
5. che la Commissione ha presentato, il 28 luglio 2003, una comunicazione⁽¹⁾ incentrata sulle merci e sui beni di ogni tipo, che farà seguito alla prima intitolata «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea» e riguardante i controlli sulla circolazione delle persone, l'immigrazione e l'asilo;
6. le Convenzioni relative alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (convenzioni di Napoli I del 1967 e Napoli II)⁽²⁾, e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁽³⁾ e la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale⁽⁴⁾;
7. la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2001 e la risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 relative ad una strategia per l'Unione doganale⁽⁵⁾;
8. la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)⁽⁶⁾;

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU C 24 del 3.1.1998, pag. 1.

(3) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 34. Convenzione modificata dal protocollo del 1999 (GU C 91 del 31.3.1999, pag. 2).

(5) GU C 171 del 15.6.2001, pag. 1.

(6) GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1.

47/2

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

15.10.2003

9. che l'Unione europea ha concluso accordi e strategie comuni pertinenti con i paesi terzi, soprattutto con quelli confinanti.

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1. nel quadro della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la libera circolazione di merci, persone e capitali implica un riesame delle misure di controllo all'interno dell'Unione europea;
2. che la criminalità organizzata internazionale (inclusa l'attività di gruppi terroristici) non conosce frontiere né competenze nazionali e quindi per combatterla sono indispensabili un approccio e una strategia che coinvolgano più paesi e organismi;
3. che, nell'ambito e nei limiti delle competenze nazionali, le amministrazioni doganali degli Stati membri contribuiscono alla lotta contro la criminalità transfrontaliera tramite la prevenzione, l'individuazione, l'investigazione e il perseguimento di attività nei settori dei traffici irregolari o illeciti di merci, del traffico di merci vietate, del riciclaggio dei proventi di attività illecite e della protezione degli interessi finanziari, culturali e ambientali, nonché della salute e sicurezza dei cittadini dell'Unione;
4. che per garantire una sicurezza totale all'interno dell'Unione europea, occorre associare i controlli delle merci, in cui le amministrazioni doganali hanno competenza esclusiva alle frontiere esterne, ai controlli delle persone;
5. che il progetto di gestione integrata delle frontiere richiede pertanto la partecipazione complementare ed equivalente delle dogane e delle altre autorità di frontiera competenti, nonché un rafforzamento della cooperazione tra questi servizi, a motivo delle loro rispettive competenze nelle suddette materie;
6. che in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un approccio integrato nella lotta alla criminalità — incluso un contributo alla lotta contro il terrorismo — dovrebbe comprendere, accanto alla cooperazione doganale, una stretta ed efficace cooperazione multilaterale tra le autorità doganali, le altre autorità preposte all'applicazione della legge e altri organi e agenzie dell'Unione europea, quali l'OLAF, l'Europol e l'Eurojust;
7. che per tutelare efficacemente l'economia e garantire la sicurezza dei cittadini dell'Unione è necessario rafforzare la cooperazione e il partenariato con le autorità competenti non solo dei nuovi Stati membri, ma anche dei paesi terzi confinanti con l'Unione europea,

RILEVA CON SODDISFAZIONE

i successi finora conseguiti nel quadro della cooperazione doganale, realizzata con il sostegno della Commissione, tra cui:

- a) la cooperazione basata sulle Convenzioni relative alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (convenzioni di Napoli I del 1967 e Napoli II);
- b) lo scambio di informazioni consentito dal sistema informativo doganale e in futuro dall'archivio europeo d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE);
- c) i risultati delle operazioni congiunte nel settore doganale (OCD) condotte dalle amministrazioni doganali e dalle altre autorità preposte all'applicazione della legge.

IT

DECIDE PERTANTO:

1. di definire una strategia per la cooperazione, nel contesto della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, volta a consentire una migliore protezione della società e dell'economia contro traffici illeciti e frodi, criminalità organizzata transfrontaliera e riciclaggio dei proventi di attività illecite, minacce per l'ambiente e al patrimonio culturale e qualsiasi altra minaccia che ricorra nella loro sfera di competenza, in base alle seguenti finalità:
 - a) prendere in considerazione nuove forme di cooperazione, fra cui l'esame della necessità di elaborare un'analisi comune in materia di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e di proteggere i cittadini e l'economia, e prendere in considerazione un approccio comune in materia di formazione tra le loro amministrazioni doganali e tra queste e le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge;
 - b) adottare iniziative concrete orientate ad attuare queste nuove forme di cooperazione, quali migliorare la cooperazione operativa; garantire un ruolo efficace alle frontiere esterne dell'Unione europea; valutare la creazione di un'unità permanente di coordinamento operativo destinata a sostenere le OGD; garantire un approccio istituzionale basato sulla cooperazione fra le amministrazioni doganali, la polizia e altre pertinenti autorità di frontiera; sviluppare ulteriormente i sistemi di TI nel quadro del terzo pilastro;
 - c) migliorare e rendere più flessibile il processo di cooperazione esistente, principalmente mediante meccanismi giuridici nuovi o ampliati e un approccio strutturato e misurabile per la condivisione di nuove prassi in modo da soddisfare l'aspettativa di un approccio efficace in materia di confisca di merci illecite e di lotta alla criminalità organizzata in tutta l'Unione europea;
 - d) aumentare la fiducia dell'opinione pubblica nella dogana, mostrando risultati tangibili tramite la cooperazione doganale e assicurando una migliore comprensione del ruolo svolto dalle dogane nell'applicazione della legge;
2. di adottare tutte le misure necessarie per elaborare e se del caso aggiornare un piano d'azione particolareggiato al fine di conseguire la finalità e gli obiettivi della presente strategia;

INVITA:

1. le autorità doganali e altre autorità degli Stati membri responsabili dell'attuazione della normativa doganale, ad attuare la presente strategia e il piano d'azione;
2. le amministrazioni doganali e le altre autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e gli organi e le agenzie competenti dell'Unione europea ad adoperarsi al massimo per rafforzare la cooperazione reciproca e con i paesi terzi in materia di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento delle attività criminali;
3. la Commissione a offrire il massimo sostegno finanziario, tecnico e logistico per l'attuazione della presente strategia.